## SCHEMA DI CONVENZIONE

# PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI

Codice DECIMARIT COLOR D.L. VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO

AOO 02003002203 - TRIBUNALE DI MANTOTTO ISTERIALE 26 MARZO 2001

N. 366/201.0 05 FEB 2021

UOR CC RUO
Funzione Macroattività Attività
Fascicolo Sottofascicolo

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente ETHICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE... avente sede in MANTOVA Via G. GABER 2/B...presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. ROBERTO ACQUAROLI nato a ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)...il 17/09/1969.. e residente a MANTOVA via AGAZZI 9 CF CQRRRT69P17H769N... si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

L'ente consente che n. ...5. condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le

1

seguenti prestazioni: attività di pulizie- Facchinaggio -traslochi- manutenzioni aree verdi – servizi ausiliari-Manutenzione cimiteri, come meglio precisato all'art. 2.

## Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.:

Affiancamento a soci lavoratori, che collaborano già con la cooperativa in attività presso Enti pubblici, quali i Comuni (per i quali si gestiscono anche percorsi di risocializzazione di soggetti anche diversamente abili attraverso progetti personalizzati, concordati con gli Enti invianti, con Fondazioni Universitarie, attività di Sorveglianza negli orari di apertura di Cimiteri, fra cui il Cimitero Ebraico, attività di supporto a situazioni di altre realtà di volontariato, quali "Mantova Solidale" nell'affiancamento a ragazzi stranieri, con poca dimestichezza nella lingua italiana.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione penale Esterna.

## Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni AREA SOCIALE : SIG.A MAURA GOLA – COORDINAMENTO ATTIVITA' AMBIENTALI : SIG. MARCO BERTOLETTI – COORDINAMENTO ATTIVITA' PULIZIE: SIG.A GABRIELLA ROSA BOERO:

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

## Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

## Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

## Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5..(max 5 anni ) a decorrere dal 5/2/2021 Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

## Art. 9

A seguito della fusione della Coop.va "LA CULLA ONLUS", con la Cooperativa "ETHICA ONLUS", i soggetti già in percorso con la coop.va già convenzionata, per i quali è già stata data la disponibilità da parte della cooperativa, verranno presi in carico dalla Cooperativa "ETHICA".

Mantova, li 5 febbraio 2021

PER ETHICA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE

IL PRESIDENTE SIG. ROBERTO ACQUAROLI

Il Presidente Vicario del Pribunale di Mantova

Oott. Ehao Rosina